



All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni ambientali

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it,
amb.sva@regione.sardegna.it

Al Sindaco del Comune di San Giovanni Suergiu

ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

OGGETTO: Osservazioni integrative al procedimento per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021 relativo alla Costruzione ed esercizio di un impianto di smaltimento controllato per rifiuti speciali non pericolosi, della volumetria netta di m³ 323.164, ubicato in località "Su Gire de sa Murta" del comune di San Giovanni Suergiu (SU)". Proponente: Ekosarda. S.r.l.

Il sottoscritto Graziano Bullegas presidente della sezione di Sant'Antioco e segretario del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra APS, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111,

premessi che

- in data 11/07/2025 è stato pubblicato sul sito Sardegna Ambiente l'avviso pubblico di avvio del procedimento <https://portal.sardegnaasira.it/-/costruzione-ed-esercizio-di-un-impianto-di-smaltimento-controllato-per-rifiuti-speciali-non-pericolosi-della-volumetria-netta-di-m-323-164-ubicato-in>
- Lo scorso 7 ottobre si è svolta a San Giovanni Suergiu l'inchiesta pubblica sull'argomento alla quale ha partecipato l'intera comunità interessata dalla discarica;
- Le presenti osservazioni integrano quelle presentate dall'Associazione in data 16 agosto 2025.



si presenta il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI INTEGRATIVE

ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L.R. n. 2/21

1. Contrarietà della comunità residente

La partecipata inchiesta pubblica svoltasi lo scorso 7 ottobre ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la contrarietà ad ospitare la discarica di rifiuti speciali delle comunità di San Giovanni Suergiu e Carbonia ed in particolare quella dei cittadini residenti nelle frazioni di Is Urigus e Is Gannaus.

La partecipazione pubblica non è un'opzione, ma un pilastro obbligatorio delle procedure ambientali. Il fatto che una comunità si sia espressa in modo chiaro e compatto crea un vincolo procedurale forte del quale tenere conto nella decisione finale.

Un'opposizione così vasta e documentata mette in discussione la stessa utilità pubblica dell'opera, soprattutto se i suoi benefici (recupero morfologico) sono contestati e gli impatti (sociali, ambientali) sono gravosi per una comunità specifica.

Nel corso dell'inchiesta pubblica si è assistito all'opposizione particolarmente forte dei residenti delle frazioni più vicine al sito proposto, in quanto questi cittadini subirebbero in modo sproporzionato gli impatti negativi della discarica (traffico, rumore, polveri, rischi potenziali per la salute) rispetto alla collettività più ampia. Il principio di giustizia ambientale impone di evitare carichi ambientali squilibrati su comunità specifiche.

Si rammenta che la VIA non valuta solo gli impatti fisici, ma anche quelli sociali. La percezione del rischio e il danno alla qualità della vita sono fattori legittimi che devono essere considerati. Un progetto che frammenta il tessuto sociale e crea malessere è di per stesso un costo sociale.

Rammentando che l'esito dell'inchiesta pubblica non è un semplice dato formale, ma un elemento sostanziale che deve pesare nella decisione finale si auspica che qualsiasi valutazione e la conseguente decisione tecnica e politica debba tenere in considerazione le motivate e comprensibili ragioni della comunità e



dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu che con atti pubblici e nel corso della pubblica inchiesta ha manifestato l'opposizione alla realizzazione della discarica.

2. Titolo ingannevole della richiesta di autorizzazione

La società Ekosarda srl ha presentato la richiesta alla Regione per sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di un "Impianto di smaltimento controllato per rifiuti non pericolosi in comune di San Giovanni Suergiu."

Mentre a pag. 38 della Relazione Descrittiva troviamo che "... il Proponente richiede l'autorizzazione allo smaltimento di una diversificata tipologia di rifiuti non pericolosi e pericolosi, stabili e non reattivi, così come riportati nell'elenco EER (Appendice 1).

In particolare, tra i rifiuti pericolosi, il Proponente intende smaltire, qualora il mercato lo richieda, anche i rifiuti contenenti amianto ed in particolare quelli contrassegnati con i seguenti EER 170601*(materiali isolanti contenenti amianto), EER 170603* (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose), EER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto), nonché quelli costituiti da fibre minerali artificiali, contrassegnati con i seguenti EER 170603* e 170604."

Nell'elenco codici CER rifiuti troviamo sotto la sigla 17 06 i materiali isolanti e i materiali da costruzione contenenti amianto. Quelli contrassegnati con l'asterisco caratterizzano i rifiuti contenenti sostanze pericolose, nella fattispecie amianto.

La prima osservazione riguarda quindi la denominazione del progetto che dovrebbe essere denominato in "Impianto di smaltimento controllato per rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di San Giovanni Suergiu."

3. Ripristino morfologico e recupero paesaggistico della cava

La richiedente afferma che l'attivazione della discarica impedirebbe la altrimenti necessaria movimentazione di suolo fertile utile al rimodellamento della cava in quanto questo verrebbe sostituito con i rifiuti raccolti in ognidove.



Si premette che il recupero ambientale di una cava non necessariamente deve rimodellare il terreno seguendo la morfologia preesistente, anche perché difficilmente la discarica potrà creare una morfologia simile a quella originale, o comunque coerente con il contesto paesaggistico circostante.

Infatti esistono validi esempi in Sardegna di cave recuperate a fini ludico sociali che potrebbero essere imitati, vedi la vecchia cava di Riola Sardo diventata oggi nel Parco dei Suoni, uno spazio per eventi e manifestazioni che ha trasformato un bacino dismesso di arenaria in un ambiente monumentale. Il parco include un teatro all'aperto, sculture sonore, una vasca per la fitodepurazione e un edificio con servizi, creando un'esperienza unica che valorizza gli effetti acustici naturali dello spazio.

Sono comunque numerosi gli esempi in Europa di cave recuperate a fini sociali attraverso la riqualificazione dell'area di cava dismessa o al termine della sua attività estrattiva, trasformandola in uno spazio pubblico destinato a servizi per la comunità e al tempo libero, come parchi, attività sportive o strutture ricreative.

Si ritiene utile coinvolgere la società richiedente in un progetto di riconversione dell'area finalizzato a restituire il territorio alla pubblica fruizione.

Considerata la prossimità della cava alla struttura sportiva di Is Urigus e ai giardini pubblici, essa potrebbe rappresentare un'espansione di questi spazi, trasformandola in un'area verde aperta al pubblico o in un luogo di aggregazione sociale e di svago.

Si ritiene che le soluzioni di integrazione paesaggistica proposte dalla richiedente sono esclusivamente funzionali alla gestione della discarica e a consentire l'accumulo, anche in altezza dei rifiuti, piuttosto che proporre un reale ripristino dell'area compatibile col sito, con il paesaggio circostante e con le attività esistenti oltre che con le vicine abitazioni.

4. Non provata utilità della discarica

Nella relazione tecnica non vengono esplicitate le motivazioni sull'utilità della discarica in quell'area.



Nelle precedenti osservazioni sollevavamo la questione delle numerose discariche presenti a poca distanza dalla cava dismessa, con queste integrazioni precisiamo meglio l'inutilità della discarica in questa area.

Nelle pagine 38 e 39 della relazione descrittiva troviamo ben 27 tipologie di rifiuti che potrebbero trovare collocazione nella discarica di San Giovanni Suergiu, tra le quali spiccano appunto le ceneri prodotte da impianti termoelettrici, i fanghi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, i rifiuti delle attività agricole, i rifiuti da lavorazione industriali, i rifiuti da attività di servizio, le resine a scambio ionico saturate ed esaurite, i residui di vagliatura, diversi tipi di plastiche, le miscele bituminose etc...

Una lettura approfondita porta invece a pensare che il vero e unico cliente della discarica dovrebbe essere l'Enel che dovrebbe smaltire le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, e che parrebbe abbia dimostrato un informale interesse.

Un interesse del tutto teorico, forse in previsione di una ulteriore proroga in Sardegna del phase out del carbone, in scadenza nel corso del corrente anno. È forse in caso di prendere atto che la centrale termoelettrica Grazia Deledda ha ormai ridotto drasticamente la produzione di energia elettrica, con conseguente riduzione della produzione di ceneri, e che sarà definitivamente chiusa a breve termine. Potrebbe eventualmente essere riconvertita a gas, qualora se ne ravvisasse l'utilità per garantire la stabilità della rete elettrica.

Nella remota ipotesi che fosse veramente Enel il maggior fornitore di rifiuti nella discarica, sarebbe forse il caso di pensare ad un sito all'interno della già compromessa area della stessa centrale Grazia Deledda, anche per avorire la prossimità del sito al luogo di produzione dei rifiuti.

Lo stesso PRPGR indica tra le modalità di scelta dei siti dove ubicare un impianto di gestione rifiuti la necessità della discarica all'interno del bacino che dovrà conferire i rifiuti. Non sembrerebbe siano presenti nell'area di San Giovanni Suergiu e Carbonia attività che necessitano di tale discarica. Individuando tra l'altro una ubicazione baricentrica della discarica all'interno del bacino di conferimento, con una accessibilità,



anche intermodale, sufficiente a supportare l'eventuale incremento di traffico legato all'ingresso e all'uscita dei rifiuti dall'impianto

Nessuna delle condizioni poste dal PRPGR viene soddisfatta dalla realizzazione della discarica nel sito proposto.

In ogni caso quindi non potrà essere Enel il cliente della discarica, mentre la provenienza degli altri rifiuti risulta oltremodo aleatoria e basata su supposizioni e ipotesi.

Venendo meno pertanto la motivazione di "realizzare una discarica in prossimità del luogo di maggior produzione di rifiuti nell'area del Sud Sardegna" e considerato che gli eventuali altri rifiuti derivati da residuati di materiali da costruzione sarebbero da ricercare in un'area più vasta rispetto al sud-ovest sardo sarebbe opportuno che si individuasse un sito più idoneo e meno impattante e soprattutto distante dai centri abitati.

5. Area non idonea in base alla normativa regionale

Nelle precedenti osservazioni mettevamo in evidenza l'esigua distanza esistente tra la discarica e centri urbani di Is Urigus e Is Ganaus, rispettivamente a 700 e 1000 mt, oltreché la presenza dell'abitato diffuso e centri sportivi e ricreativi a poca distanza dal sito.

Distanze così ridotte sono incompatibili con le case di civile abitazione e vietate dalla stessa normativa regionale in materia di rifiuti, infatti il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali (Tab 15.4-2 - Disposizioni regionali per l'elaborazione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti per tipologia di impianto) stabilisce una distanza minima di 2.000 m per le discariche di rifiuti pericolosi, dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada.

Codice della Strada che definisce centro abitato un "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine".



L'aver stabilito dei distanziamenti minimi (o "vincoli di distanza") per gli impianti di smaltimento rappresenta una misura precauzionale al fine di proteggere la salute pubblica, l'ambiente e il tessuto residenziale.

Si tratta in definitiva di:

- **Tutelare la Salute Umana** minimizzando i rischi di esposizione a sostanze pericolose attraverso l'aria, le acque sotterranee o il suolo.
- **Mitigare gli Impatti** riducendo le conseguenze negative come odori, rumore, aumento del traffico pesante e impatto visivo.
- **Prevenire eventuali Rischi** creando una "zona cuscinetto" tra un'attività potenzialmente pericolosa e le comunità residenti.

Chiarito quindi che la discarica è a tutti gli effetti una discarica per rifiuti pericolosi, il sito individuato risulta incompatibile e pertanto non può essere adibito a discarica.

A meno che non si decida di spostare i centri abitati di Is Urigus e Is Gannaus di qualche chilometro.

6. Validità dell'opzione zero

Il richiedente ha di fatto scartato l'opzione zero in quanto ritiene che nel caso in cui non si realizzasse la discarica, non si potrebbe attivare il recupero morfologico del sito di cava. Si tratta di un nostro avviso di conclusioni forzate dall'interesse della Ekosarda a non impegnare risorse proprie per il recupero e la bonifica ambientale del sito e per procrastinarne nel tempo la sua attuazione.

La giustificazione per cui senza discarica non ci sarebbe il recupero è economicamente e giuridicamente fragile.

Il recupero ambientale di un sito di cava è un onere inderogabile a carico del soggetto che ha sfruttato la risorsa. Trasformare questo onere in un "premio" (la possibilità di ottenere nuovi profitti dalla discarica) crea un pericoloso precedente.



I costi di recupero della cava dovrebbero essere internalizzati nel business plan dell'attività estrattiva stessa. L'uso della discarica come fonte di finanziamento per un obbligo di legge rappresenta una distorsione di mercato e uno scarico di responsabilità sulla collettività, che sopporterà i costi ambientali a lungo termine (inquinamento, traffico, deprezzamento del territorio).

l'interesse di Ekosarda a minimizzare i costi e massimizzare i profitti (anche attraverso la procrastinazione degli obblighi) è legittimo in un'economia di mercato, ma non è assoluto, nel caso in esame esso contrasta con l'interesse diffuso, collettivo e altrettanto legittimo della comunità, che è bene ricordarlo è prioritario rispetto a quello privato.

In particolare il diritto ambientale si basa sul principio che i costi dell'inquinamento e del ripristino devono essere sostenuti da chi li causa e che assume priorità assoluta l'interesse collettivo. Le normative ambientali e il codice dei beni culturali e del paesaggio pongono la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio come valori primari, che vincolano l'iniziativa privata.

Preciso compito della VIA è quello di bilanciare i diversi interessi in campo, non di subordinarli. L'accettazione acriticamente della premessa del proponente rappresenterebbe un deficit di tutela dell'interesse pubblico.

6. Assenza di una effettiva attività di coltivazione della cava

Basterebbe una attenta analisi cronologica delle mappe dell'area di cava per capire che tale attività è del tutto inesistente da diversi anni.

Attività inesistente confermata anche dall'esame dei fatturati aziendali nel periodo 2018-2023 che evidenzia anomalie molto significative:

Si è passati da un fatturato del 2019 di 730 mila € a 46 mila € del 2023 con una riduzione progressiva del fatturato di circa il 94%

Appare abbastanza chiaro che l'attività estrattiva della cava è sostanzialmente interrotta da almeno 5 anni (riduzione fatturato 2019-2021 96%).



Che la cava fosse inattiva lo si evince anche dalla presentazione nel Luglio 2025 di una dichiarazione di inizio attività.

Trattandosi quindi di una violazione sistematica dell'obbligo di continuità previsto dalla normativa regionale si configura una violazione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione che, secondo la normativa vigente, dovrebbe comportare la decadenza della stessa.

Sarebbe pertanto il caso di valutare l'applicazione delle sanzioni previste e la revoca dell'autorizzazione per inadempimento degli obblighi di continuità.

Conclusioni

Alla luce delle valutazioni presentate il 16 agosto 2025, quelle presentate nel corso dell'inchiesta pubblica del 7 ottobre 2025 e delle presenti osservazioni integrative, l'autorizzazione ambientale della discarica risulta illegittima e insostenibile per numerosi motivi:

a) **Contrarietà della comunità residente**

- La comunità residente e la stessa Amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu nel corso della pubblica inchiesta e con le numerose osservazioni presentate hanno manifestato ferma contrarietà alla realizzazione della discarica di rifiuti speciali

b) **Violazione della Destinazione Agricola del Territorio**

- Il sito ricade in un'area a vocazione agricola, tutelata dal D.P.G.R. n.228/1994 (Normativa regionale per le zone agricole).
- Art. 2 e 3 del decreto stabiliscono che le aree agricole devono essere preservate da usi industriali, salvo eccezioni motivate e strettamente necessarie.
- La trasformazione in discarica snaturerebbe la funzione produttiva dei terreni circostanti, senza giustificazioni di interesse pubblico prevalente.

c) **Attività estrattiva inesistente da anni**

- L'attività estrattiva della cava è sostanzialmente interrotta da almeno 5 anni, infatti lo scorso Luglio 2025 è stata presentata una dichiarazione di inizio attività di cava.
- Si configura una violazione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione che, secondo la normativa vigente, dovrebbe comportare la decadenza della stessa.



d) **Iter di adeguamento al PPR dello Strumento Urbanistico da parte del Comune**

- Anche se il Comune di San Giovanni Suergiu non ha ancora modificato la destinazione urbanistica dell'ex-cava, ciò non autorizza automaticamente un cambio d'uso a discarica.
- Spetta esclusivamente all'ente locale (non a privati o altri soggetti) pianificare il territorio, in coerenza con le normative regionali e nazionali.
- Infatti una eventuale variante per cambiare la destinazione urbanistica, dovrebbe essere preceduta da un procedimento pubblico, con Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e consultazione cittadina.

e) **Cumulo di Criticità Ambientali, Archeologiche, Sanitarie e Sociali**

- Impatto cumulativo con altre discariche vicine (Carbonia, Sa Terredda, Ecodump, impianti inerti).
- Rischi per la salute dei cittadini che vi abitano e per i frequentatori del campo sportivo.
- Danno al patrimonio archeologico (Vicinanza di numerosi nuraghi e della necropoli di Locci Santus).
- Mancanza di una VIA cumulativa che valuti l'impatto reale sull'ecosistema.

f) **Assenza delle condizioni poste dal PRPGR**

- Manca una valida motivazione affinché la discarica venga ubicata in quell'area. In particolare non sarebbe il sito ideale per smaltire le ceneri prodotte dalla centrale termoelettrica dell'Enel.
- Venendo meno pertanto la motivazione di "realizzare una discarica in prossimità del luogo di maggior produzione di rifiuti nell'area del Sud Sardegna" e considerato che gli eventuali altri rifiuti derivati da residui di materiali da costruzione sarebbero da ricercare in un'area più vasta rispetto al sud-ovest sardo sarebbe opportuno che si individuasse un sito più idoneo e meno impattante e soprattutto distante dai centri abitati.

g) **Ripristino morfologico e recupero paesaggistico della cava**

- Le soluzioni di integrazione paesaggistica proposte dalla richiedente sono esclusivamente funzionali alla gestione della discarica e a consentire l'accumulo, anche in altezza dei rifiuti
- Non è stata coinvolta la comunità residente in un eventuale progetto di riconversione dell'area finalizzato a restituire il territorio alla pubblica fruizione.
- Sarebbe più utile e opportuno espandere verso la cava gli spazi e le strutture sportive e i giardini pubblici già esistenti, trasformando il sito in un'area verde aperta al pubblico o in un luogo di aggregazione sociale e di svago.

SI CHIEDE



pertanto il rigetto del progetto, prescrivendo alla società richiedente il ripristino morfologico e la bonifica dell'area interessata dalla pregressa attività di cava.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA dell'Ass.to Reg.le della Difesa dell'Ambiente.

Sant'Antioco 20 Ottobre 2025

Distinti saluti

F.to

Graziano Bullegas

Recapito:

Italia Nostra Sardegna

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it